



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

---

**ALLEGATO B**

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

**INDICE**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 Definizioni

Articolo 2 Ambito e scopo del Regolamento

**TITOLO II**

**OCCUPAZIONI E CONCESSIONI**

**Capo I**

Occupazioni

Articolo 3 Occupazioni in genere di spazi ed aree  
pubbliche

Articolo 4 Occupazioni per l'esercizio del commercio

Articolo 5 Artisti di strada e mestieri artistici e  
girovaghi

**Capo II**

La concessione

Articolo 6 Richiesta di occupazione

Articolo 7 Ufficio comunale competente

Articolo 8 Istruttoria della richiesta

Articolo 9 Contenuto e rilascio della concessione -  
Deposito cauzionale

Articolo 10 Titolarità della concessione

Articolo 11 Rinnovo e disdetta della concessione

Articolo 12 Obblighi del concessionario

Articolo 13 Modifica, sospensione e revoca della  
concessione

Articolo 14 Decadenza ed estinzione della concessione

Articolo 15 Limiti delle occupazioni

Articolo 16 Uso dell'area concessa

Articolo 17 Occupazioni abusive

**TITOLO III**

**CANONE DI CONCESSIONE**

**Capo I**

Istituzione ed oggetto del canone di concessione



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

~~Articolo 18 Istituzione ed oggetto del canone di concessione~~

---

Articolo 19 Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 20 Coefficienti moltiplicatori di specificità

Articolo 21 Determinazione del Canone

Articolo 22 Classificazione delle strade

Articolo 23 Misurazione dell'area occupata ed applicazione del canone

Articolo 24 Soggetto passivo

## **Capo II**

Esenzioni

Articolo 25 Esenzioni

## **TITOLO IV**

### **ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE - SANZIONI E CONTENZIOSO**

Articolo 26 Accertamento

Articolo 27 Versamento per occupazioni permanenti

Articolo 28 Versamento per occupazioni temporanee

Articolo 29 Norme comuni per il versamento

Articolo 30 Riscossione coattiva

Articolo 31 Rimborsi

Articolo 32 Sanzioni

Articolo 32 bis Sanzioni per occupazione destinata alla commercializzazione di articoli artigianali tipici della Penisola Sorrentina

Articolo 33 Contenzioso

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 34 Disposizioni transitorie

Articolo 35 Disposizioni finali

## **ALLEGATI**

**ALLEGATO “ A “ ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**ALLEGATO “ B “ PRESCRIZIONE TECNICHE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO**



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

---

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per “canone”, il corrispettivo dovuto al Comune per l’occupazione temporanea o permanente di spazi ed aree pubbliche;
- per “concessione”, l’atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l’occupazione suddetta;
- per “occupazione” od “occupare”, la disponibilità o l’utilizzo, anche di fatto, di suolo o di spazi pubblici come di seguito definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all’uso generale della collettività;
- per “Regolamento”, il presente, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per “suolo pubblico” o “spazio pubblico”:
  - a) le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti le medesime, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali;
  - b) a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata ***oggetto di pubblico passaggio, anche in via di fatto***.

#### Articolo 2 Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell’articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell’atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il presente Regolamento.
2. Il Regolamento, pertanto, disciplina i criteri per la determinazione del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva, dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d’importanza delle strade, aree e spazi pubblici.



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

3. ~~Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tener conto del beneficio che il singolo occupante trae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.~~

## **TITOLO II OCCUPAZIONI E CONCESSIONI**

### **Capo I Occupazioni**

#### **Articolo 3 Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche**

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di Legge e di Regolamento.

Le occupazioni realizzate con intercapedini su tratti di aree private sulle quali non risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, non sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento. Per l'occupazione di tali aree, esenti da canone, il titolare dovrà comunque presentare una comunicazione, nella stessa forma della richiesta di occupazione prevista al successivo art.6, specificando che trattasi di area privata non soggetta a servitù di pubblico passaggio e quindi esente dal canone. Alla richiesta dovrà essere allegata idonea planimetria ed il nulla osta di eventuali comproprietari dell'area.

2. Sono PERMANENTI le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti od impianti.

Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

a) di durata indefinita, che necessitano solamente della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo: i passi carrai; le bocche di lupo, le intercapedini);

b) "pluriennali", che necessitano dell'eventuale rinnovo alla scadenza mediante il rilascio di una nuova concessione (sono tali a titolo esemplificativo: chioschi in genere; distributori di carburanti);

c) "decennali" le occupazioni di aree pubbliche (mercati e venditori ambulanti) alle quali si applicano le disposizioni di cui alle vigenti normative di settore.

3. Sono TEMPORANEE le occupazioni di durata pari od inferiore ad un anno, anche se ricorrenti. Ai fini dell'applicazione del canone sono considerate temporanee le occupazioni effettuate con ponteggi, palizzate, gru, per la realizzazione di opere edilizie, nonché le occupazioni di coloro che



# *Città di Sorrento*

PROVINCIA DI NAPOLI

## *Ufficio Attività Produttive*

~~esercitano mestieri girovagli ed artistici che occupano posteggio per un periodo superiore a 60 (sessanta) minuti.~~

Le occupazioni temporanee sono “ricorrenti” quando le relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, e che si ripetono.

### **Articolo 4**

#### **Occupazioni per l'esercizio del commercio**

1. Alle occupazioni di aree pubbliche con attività commerciali, si applicano anche le disposizioni di cui alla vigente normativa di settore.

### **Articolo 5**

#### **Artisti di strada e mestieri artistici e girovagli**

1. Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, funambolo, ambulante, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

3. L'esercizio dell'ambulantato in forma itinerante, non può essere esercitato lungo il Corso Italia (tratto incrocio con Viale Nizza fino all'ospedale civile), in Piazza Tasso, Viale Caruso e su tutte le strade o le Piazze a valle del Corso Italia ad eccezione dei borghi marinari.

4. L'esercizio dell'ambulantato a posto fisso potrà essere esercitato unicamente negli spazi ed aree a tale scopo destinate così come individuate nel “PIANO DI COMMERCIO” approvato con deliberazione di C.C. n° 28 dell'8/8/2002.

5. La concessione è richiesta anche per le attrazioni dello spettacolo viaggiante, cui all'art.4 della Legge 18 marzo 1968 n°336, preventivamente autorizzate dal competente Dirigente comunale in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti.

## **Capo II**

### **La concessione**

### **Articolo 6**

#### **Richiesta di occupazione**

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'articolo 4 deve presentare apposita domanda, su apposito modello disponibile presso l'ufficio competente, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione se di tipo permanente, quindici giorni prima se di tipo temporaneo, all'Ufficio Protocollo Generale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

---

2. La domanda redatta in carta semplice deve contenere, a pena di nullità:

a) se il richiedente è persona fisica od impresa individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o del domicilio legale e del codice fiscale;

b) se il richiedente è diverso da quelli indicati alla precedente lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale ed amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;

c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie od estensione lineare;

d) il tipo di attività che s'intende svolgere ed i mezzi con cui s'intende occupare, l'eventuale opera che s'intende eseguire e le modalità d'uso dell'area, **specificando, in caso di articoli artigianali tipici della Penisola Sorrentina, la parte di suolo o spazio pubblico destinata in via esclusiva alla commercializzazione di tale tipologia di prodotti da indicare analiticamente;**

e) la durata in giorni e l'eventuale temporalità in ore dell'occupazione;

f) l'impegno a sostenere tutte le eventuali congrue spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;

g) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;

h) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante od amministratore anche di fatto;

i) se la richiesta riguarda l'occupazione su area privata, dovrà essere allegato il titolo di proprietà e l'eventuale nulla osta di comproprietari o dell'amministratore del condominio, fermo restante la facoltà dell'ufficio competente di richiedere ulteriori documentazioni;

**2 bis. Per articoli tipici della Penisola Sorrentina si intendono i prodotti dell'artigianato locale, ossia gli articoli in legno, ferro, o altro materiale, i prodotti di sartoria ed ogni altro articolo realizzato prevalentemente a mano o comunque con tecniche artigianali. Sono esclusi i prodotti alimentari.**

3. La domanda, a pena di nullità, dovrà essere corredata dalla relativa documentazione tecnica, tra cui la planimetria dell'area che s'intende occupare in scala 1:100 o maggiore, da cui si evinca l'esatta ubicazione dell'occupazione con particolare riferimento alla sezione della sede stradale, con evidenziate: le misure della carreggiata, del marciapiede e/o delle banchine stradali e le misure dell'occupazione. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. Nel caso che le richieste di occupazione di suolo pubblico comunale riguardino anche parziali attraversamenti di strade provinciali o statali, il richiedente, ove ottenga la concessione comunale, deve munirsi anche delle necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente competente prima di dar corso all'occupazione medesima.



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

5. ~~La domanda relativa all'esecuzione di scavi stradali e cioè per l'apertura temporanea del suolo pubblico o gravato da servitù di pubblico passaggio, oltre a quanto precedentemente previsto, deve indicare lo scopo per cui si vuole aprire lo scavo e la sua precisa ubicazione, la dimensione che dovrà avere lo scavo stesso, specificando le opere che si vogliono eseguire nel suolo ed i mezzi da impiegare, le superfici di suolo pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio da occupare durante l'esecuzione dei lavori, ivi incluse le aree di cantiere, indicando per ciascuna di esse, estensione e tempi presunti di occupazione. A tal fine la domanda dovrà essere corredata da elaborati grafici (planimetria e sezioni quotate) in numero e scala tali da individuare l'opera da eseguire.~~

6. Nel caso di scavi aperti da Enti, Aziende o Società gestori di pubblici servizi può essere indicato, quale Responsabile della Direzione Lavori, il competente Ufficio Tecnico Aziendale e la domanda deve essere controfirmata dal Responsabile di detto Ufficio. L'incarico di Direttore dei Lavori non potrà essere affidato a tecnico dipendente dell'Impresa cui verrà commissionata, da parte dei predetti Enti, Aziende o Società, l'esecuzione dei lavori di competenza.

7. L'ubicazione dello scavo e le modalità di esecuzione delle opere devono essere prescelte in modo da arrecare il minor disturbo possibile al traffico ed alle alberature esistenti, effettuando prospezioni ed accertamenti preliminari ove necessari o richiesti dal competente Ufficio Comunale.

L'accertamento per conoscere l'ubicazione delle canalizzazioni dei manufatti sotterranei sarà fatto a cura del richiedente presso gli Uffici competenti, i quali forniranno le notizie in loro possesso, ovvero a mezzo di indagini dirette, debitamente autorizzate, a sua cura e spesa e sotto la sua esclusiva responsabilità.

8. In caso di più domande concorrenti riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce criterio di priorità la concessione già in essere sulla medesima area o, in mancanza, la data di presentazione della domanda.

9. In caso di più domande concorrenti riguardanti l'occupazione della medesima area con attività di spettacolo viaggiante, se non diversamente disposto, costituisce criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive precedentemente effettuate su tale area.

10. E' consentita l'occupazione prima dell'ottenimento della relativa concessione solo per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tal caso, l'interessato deve dare immediata comunicazione (anche via fax/telegramma) dell'avvenuta occupazione al competente Ufficio comunale. Entro 48 ore dall'avvenuta occupazione l'interessato deve presentare la domanda di cui ai commi precedenti e l'Ufficio, previo accertamento della sussistenza delle condizioni d'urgenza, provvederà a rilasciare la relativa concessione in sanatoria, ovvero ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo d'immediata liberazione dell'area.

11. Non è richiesta la concessione, ma occorre comunque effettuare la comunicazione, per occupazioni - che non provochino grave intralcio al traffico - determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni di durata non



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

~~superiore ad ore 6, qualora le stesse riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o simili, effettuate con attrezzature idonee, ovvero operazioni di trasloco o di manutenzione del verde.~~

12. La domanda e le successive richieste di rinnovo devono essere presentate, secondo le modalità imposte dal presente Regolamento anche se l'occupazione non è soggetta al pagamento del canone.

## **Articolo 7**

### **Ufficio comunale competente**

1. La richiesta di occupazione deve essere presentata all'Ufficio Protocollo dell'Ente ed indirizzata ai competenti uffici che di seguito si riassumono:

#### **UFFICIO TECNICO:**

- per tutte le occupazioni di suolo pubblico permanenti non rientranti nella specifica competenza di altri Uffici (bocche di lupo, tubazioni nel sottosuolo, chioschi, impianti pubblicitari, ecc.);
- per occupazioni di suolo pubblico permanenti o temporanee derivanti da attività edilizia, compresi interventi marginali di manutenzione;
- per l'autorizzazione allo scavo con condutture ed impianti; per occupazione di suolo pubblico con tabelle di indicazione segnaletica e passi carrabili;
- per occupazioni di suolo pubblico con insegne e simili a carattere stabile.

#### **UFFICIO COMMERCIO:**

- per tutte le occupazioni inerenti le attività commerciali (occupazioni realizzate da esercenti il commercio su area pubblica, occupazioni di mercati – escluse le fiere – occupazioni con esposizione e vendita di merce in genere, occupazioni effettuate con autovetture adibite al trasporto pubblico, ecc.);
- per l'occupazione di suolo pubblico temporanea o permanente antistante gli esercizi commerciali e pubblici esercizi.

#### **COMANDO POLIZIA MUNICIPALE:**

- per occupazioni in occasione di fiere, spettacoli viaggianti e per occupazioni aventi natura occasionale quali ad esempio traslochi, concerti, manifestazioni sportive, raduni, sagre, feste, manifestazioni religiose, raccolta di firme, deposito materiale, occupazioni a carattere politico, ecc.

#### **UFFICIO DEMANIO:**

- per le occupazioni appartenenti al demanio.

2) La concessione amministrativa di occupazione di suolo pubblico ed aree pubbliche è rilasciata dagli stessi Uffici suindicati, a firma del dirigente di settore, secondo la sopra descritta ripartizione di competenze.



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

~~3) Le strutture organizzative sopra elencate trasmettono al Corpo di Polizia Municipale, ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza, copia delle concessioni rilasciate. Il Corpo di Polizia Municipale controllerà, con periodicità bimestrale, l'osservanza delle prescrizioni contenute nelle concessioni rilasciate con particolare riguardo alla superficie concessa.~~

## **Articolo 8**

### **Istruttoria della richiesta**

1. La domanda di occupazione è assegnata al responsabile dell'Ufficio comunale competente, il quale intraprende la procedura istruttoria.

2. Nella istruttoria della domanda sarà tenuto conto anche della circolazione stradale, della sicurezza pubblica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede, aree e spazi antistanti gli esercizi commerciali), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge ed in particolare in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici esercizi, di esercizi commerciali e quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Quindi, per ragioni di estetica o di altra natura, nella concessione possono essere previste delle prescrizioni per l'adozione o l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) od imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).

3. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri dei servizi tecnici interessati.

4. Sono rigettate le domande di occupazione di aree e spazi pubblici non conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

## **Articolo 9**

### **Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale**

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Dirigente del settore di competenza rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato. In caso di diniego convocherà l'interessato assistito eventualmente dalle associazioni di categoria.

2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 6;
- b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
- d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
- e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 12).

Alla concessione dovrà essere allegata la planimetria, cui all'art.6 com.3 del presente Regolamento, corrispondente allo spazio concesso che formerà parte integrante della stessa concessione.

3. Se la concessione comporta la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

4. Il rilascio dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di aver corrisposto il relativo canone nella misura stabilita.



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

5. ~~L'atto di rilascio della concessione avviene mediante il ritiro presso l'Ufficio competente.~~

6. Ogni Ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito registro dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.

7. Il Comune impone il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, in numerario o titoli di Stato o di una fidejussione bancaria od assicurativa, qualora:

a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area, con conseguente obbligo del ripristino dell'area medesima nelle condizioni originarie;

b) dall'occupazione possano derivare danni prevedibili al bene pubblico.

L'ammontare della cauzione è stabilito dal Dirigente del Settore competente al rilascio della concessione in misura proporzionale al valore dei lavori indicati come sopra.

8. Nel caso di Enti, Aziende e Società erogatrici di pubblici servizi è fatto obbligo, nel rilascio delle concessioni, la previsione della pavimentazione completa della sede stradale interessata all'intervento. Salvo casi eccezionali l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori stradali deve essere limitata al periodo novembre-marzo.

9. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Dirigente del Settore competente al rilascio della concessione e la restituzione dello stesso verrà effettuata nel termine di 90 giorni decorrenti dalla verifica delle prescrizioni tecniche impartite in sede di concessione.

10. Le concessioni possono essere rilasciate per la durata massima di anni 29, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

11. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Dirigente del Settore competente al rilascio della concessione medesima, sulla base della domanda ed in ragione del tipo di occupazione.

12. Lo spazio oggetto di concessione permanente e/o temporanea ricorrente, sarà delimitato a cura del Comando di Polizia Municipale, con delle strisce o con dei semplici "angolari", di colore giallo, aventi una larghezza di almeno 5 cm. entro 60 gg. dal rilascio della concessione medesima.

## **Articolo 10**

### **Titolarità della concessione**

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub concessione.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune che, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione.



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

---

## **Articolo 11**

### **Rinnovo e disdetta della concessione**

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza, salvo diverse determinazioni dell'A.C.;

Le concessioni temporanee possono essere prorogate, con richiesta allo stesso ufficio comunale competente, almeno 15 giorni prima della scadenza. In assenza di motivi ostativi, la proroga dell'occupazione sarà concessa, con separato atto, dal giorno successivo alla scadenza della concessione originaria, fino al giorno richiesto e comunque non oltre il 31 dicembre dello stesso anno solare;

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.

3. Ogni anno, i titolari di concessione temporanea, interessati all'occupazione della stessa area già avuta in concessione l'anno precedente, dovranno presentare istanza per l'occupazione su apposito modello, almeno 15 giorni prima di quello previsto per l'inizio della concessione. L'ufficio competente, qualora l'area oggetto della concessione, il periodo e l'orario di occupazione, siano gli stessi di quelli già concessi l'anno precedente, verificato che non siano intervenute cause ostative o altri impedimenti, potrà anche limitarsi a convalidare la concessione già conseguita.

Qualora, invece, per gli anni successivi, il concessionario intenda ampliare o diminuire la superficie, modificare l'orario o il periodo di occupazione, dovrà presentare nuova istanza, in conformità al precedente art.6, indicando anche la titolarità della precedente concessione, almeno 15 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione.

4. La disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata dal concessionario 60(sessanta) giorni prima della data di efficacia della disdetta medesima.

5. Nel caso in cui il concessionario non intenda rinnovare la concessione per occupazione temporanea, dovrà attenersi a quanto previsto dal comma 2 (punto c) del successivo articolo 12.

6. La disdetta anticipata dell'occupazione sia essa temporanea che permanente, non dà diritto ad alcun rimborso, neanche parziale, del canone già versato.

7. Per le concessioni temporanee, nel corso dell'anno solare di validità, non potranno essere richieste modifiche all'orario, al periodo ed allo spazio già concesso, facendo salvo comprovati motivi che saranno opportunamente valutati dal Dirigente competente al rilascio dell'atto.

Eventuali modifiche per gli anni successivi potranno essere richieste secondo le norme cui al precedente comma 3.

Eventuali richieste di proroga potranno essere richieste ai sensi del precedente comma 1.



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

---

## **Articolo 12**

### **Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni s'intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura ed all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:

a) di esibire, a richiesta degli addetti al controllo, la concessione per l'occupazione di suolo con l'allegata planimetria e la ricevuta di versamento del relativo canone. Se la concessione è stata rinnovata con la richiesta cui all'art.11.3, essa dovrà recare la convalida del competente ufficio comunale ed allegare le relative ricevute del canone;

b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;

c) di provvedere a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare lo stato originario del suolo, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 9;

d) di versare il canone alle scadenze fissate;

e) per le occupazioni relative a lavori edili, quali anditi, steccati, mostre di negozi, ecc., oltre la tabella prevista dalle norme edilizie, si fa obbligo di esporre una tabella indicante il numero della concessione o.s.a.p., la data di rilascio, il nome del concessionario, il periodo di validità;

f) di liberare temporaneamente lo spazio occupato, su richiesta anche verbale dei competenti organi di Polizia, qualora lo richiedano manifestazioni civili o religiose, altri eventi impreveduti ed imprevedibili.

## **Articolo 13**

### **Modifica - sospensione e revoca della concessione**

1. Il Dirigente del Settore competente al rilascio della concessione, con atto motivato, può revocare, modificare, sospendere, in qualsiasi momento, la concessione o.s.a.p. permanente o temporanea, imponendo nuove condizioni, termini e modalità, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e comunque per necessità dettate da esigenze della viabilità, del transito veicolare e pedonale. La revoca, la modifica e la sospensione sono efficaci dalla data di notificazione al concessionario, del provvedimento dirigenziale contenente il termine entro il quale il concessionario dovrà rimettere in pristino l'area e lo spazio occupato. Trascorso invano il termine imposto, l'occupazione sarà rimossa d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dello stesso concessionario.

Il provvedimento di revoca dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione di interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.

2. La sospensione della concessione per i motivi cui al precedente comma, fino ad un massimo di 3 giorni, non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione del canone. Qualora la sospensione si protragga oltre 3 giorni, il canone sarà ridotto nella misura dei giorni eccedenti, senza interessi.



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

~~3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.~~

4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione ed in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5. All'istruttoria per la restituzione provvede il medesimo Funzionario che ha revocato la concessione.

6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

7. Le reiterate violazioni della stessa natura, ovvero della stessa tipologia, alla terza sanzione amministrativa pecuniaria contestata nell'arco dello stesso anno solare in caso di occupazioni permanenti comportano la sospensione per un periodo fino a 12 mesi.

## **Articolo 14**

### **Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla Legge o dai Regolamenti;

b) per mancato pagamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;

c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;

d) per violazione delle norme di cui all'articolo 10, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;

e) per uso improprio o diverso dell'area occupata, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;

f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto.

3. Sono inoltre causa di decadenza della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Gli aventi causa possono richiedere la nuova concessione entro il termine di 60 gg. dall'evento;



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

~~— c) le reiterate violazioni in materia di occupazione suolo pubblico, alla terza sanzione amministrativa contestata nell'arco dello stesso anno solare, in caso di occupazioni temporanee, ad esecutività dei verbali.~~

La decadenza è dichiarata dal Dirigente del Settore competente al rilascio della concessione, con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

**Articolo 15**  
**Limiti delle occupazioni**

1. Le occupazioni dei marciapiedi e della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento, previo parere favorevole del Comando Polizia Municipale e a condizione che residui una fascia del marciapiede, senza impedimenti, larga almeno cm. 170 per il pubblico passaggio ed una fascia di sede stradale, idonea alla circolazione degli altri veicoli, in relazione al dispositivo del traffico vigente in tale area ed alle altre norme di Legge.

2. Fuori dai centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinato dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.

3. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

4. Nelle AREE PEDONALI URBANE, limitatamente al periodo ed all'orario in cui vige tale dispositivo del traffico, ai pubblici esercizi potrà essere concessa l'occupazione del marciapiede antistante lo stesso esercizio, fino a tutta l'ampiezza, in deroga al precedente comma 1, sempre che la restante parte di carreggiata sia idonea, previo parere favorevole del Comando Polizia Municipale, alla circolazione pedonale e dei veicoli eventualmente autorizzati al transito.

5. Nel periodo 1 aprile – 30 ottobre, all'interno del centro storico cittadino, sono vietate le occupazioni relative a lavori edili che comportano rifacimento della pavimentazione stradale, interventi privati di fabbricati, mostre di negozi e simili. In deroga a tale limitazione, saranno consentite occupazioni temporanee per rimuovere eventuali pericoli o per far fronte a situazioni di emergenza, la cui sussistenza sia documentata ed eventualmente accertabile da personale dell'ufficio tecnico comunale. L'Amministrazione Comunale, può in qualsiasi momento, con proprio atto, revocare o rideterminare il suddetto periodo di divieto.



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

---

## **Articolo 16**

### **Uso dell'area concessa**

1. Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche previste in materia dalle Leggi e dai Regolamenti sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità per danni eventualmente procurati a terzi.

2. I titolari di concessione per occupazioni esterne agli esercizi commerciali effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo, fatto salvo quanto previsto per i pubblici esercizi, nelle prescrizioni tecniche cui all'allegato "B" del presente Regolamento.

## **Articolo 17**

### **Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.

2. Sono, altresì, considerate abusive:

a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;

b) le occupazioni che si protraggono oltre l'orario o il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, nel periodo di sospensione ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

## **TITOLO III**

### **CANONE DI CONCESSIONE**

#### **Capo I**

#### **Istituzione ed oggetto del canone di concessione**

### **Articolo 18**

#### **Istituzione ed oggetto del canone di concessione**

1. Il COMUNE DI SORRENTO, avvalendosi della facoltà di cui all'art.3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dal 01/01/2003 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private **oggetto di pubblico passaggio, anche di fatto**, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

2. L'occupazione, sia permanente che temporanea, anche ad ore, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa.

3. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto, ***nella misura del 30% della quantificazione operata ai sensi del successivo art.19, l'occupazione di aree private oggetto di pubblico passaggio, anche di fatto.***

4. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

### **Articolo 19**

#### **Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

Sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente, legge 662/1996 (art. 3, comma 149, lett. h) e D. Lgs. 446/1997 (art. 63, comma 2, lett. c), e quindi avuto riguardo, oltre che delle esigenze di bilancio, delle classificazioni del suolo pubblico di cui al precedente articolo, del valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, del sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, della categoria della strada di cui all'allegato "A" si stabiliscono le seguenti misure tariffarie:

#### **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

<b>CATEGORIA STRADA</b>	<b>CANONE ANNUO: € PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE</b>
1	33,00
2	31,00
3	30,00
4	27,00
5	17,00

#### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

<b>CATEGORIA STRADA</b>	<b>CANONE GIORNALIERO: € PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE</b>
1	2,50
2	2,00
3	1,50
4	1,00
5	0,50

Il Canone orario è pari ad 1/24 del Canone giornaliero.



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

Il canone potrà essere aggiornato annualmente, anche in base al tasso d'inflazione programmato dalla Legge di Bilancio dello Stato, con atto di G. M..

La G.M. per le occupazioni di suolo temporaneo realizzate da soggetti terzi svolgenti servizi di interesse pubblico, ricorrendone la necessità e l'opportunità, può determinare un canone concessorio diverso da quello risultante dall'applicazione degli artt. 19, 20 e 21 del presente regolamento.

***I canoni di cui al presente articolo sono ridotti del 30% qualora l'occupazione abbia ad oggetto la commercializzazione in via esclusiva di articoli artigianali tipici della Penisola Sorrentina, così come definiti dal precedente articolo 6, comma 2 bis.***

## **Art. 20**

### **Coefficienti moltiplicatori di specificità**

Alla tariffa base come determinata nel precedente articolo, per le specifiche attività sotto elencate, si applicano i coefficienti moltiplicatori appresso indicati:

### **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE
TUTTE LE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' VALIDO PER TUTTE LE STRADE O PIAZZE RICOMPRESSE NELLA I^ CATEGORIA	<b>8,00</b>
TUTTE LE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' VALIDO PER TUTTE LE STRADE O PIAZZE RICOMPRESSE NELLE ALTRE CATEGORIE	<b>4,00</b>
PASSI CARRAI - ACCESSI CARRAI A RASO VALIDO PER TUTTE LE CATEGORIE DI STRADE	<b>0,60</b>
OCCUPAZIONI CONNESSE ALLE ATTIVITA' DELLA PESCA	<b>0,50</b>



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

### OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI				
	I^	II^	III^	IV^	V^
CATEGORIA STRADE					
Pubblici Esercizi: per superfici fino a 60 mq. fino a 210 giorni	<b>0,50</b>	<b>0,38</b>	<b>0,44</b>	<b>0,58</b>	<b>0,43</b>
Pubblici Esercizi: oltre 210 gg orario 0-24 solo periodo ecced.210 gg	<b>0,25</b>	<b>0,19</b>	<b>0,22</b>	<b>0,29</b>	<b>0,25</b>
Per superfici eccedenti i 60 mq. (solo per la superficie eccedente)	<b>0,56</b>	<b>0,44</b>	<b>0,50</b>	<b>0,64</b>	<b>0,49</b>
Esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari, frutta, verdura	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,44</b>	<b>0,59</b>	<b>0,43</b>
Esercizi commerciali in genere	<b>0,50</b>	<b>0,38</b>	<b>0,44</b>	<b>0,58</b>	<b>0,43</b>
Venditori Ambulanti Produttori Agricoli che vendono direttamente i propri prodotti	<b>0,25</b>	<b>0,20</b>	<b>0,22</b>	<b>0,30</b>	<b>0,24</b>
Edili – Anditi, Steccati, Staccionate	<b>0,45</b>	<b>0,35</b>	<b>0,40</b>	<b>0,55</b>	<b>0,40</b>
Installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante.	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
Interventi di manutenzione dei servizi pubblici a rete	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

---

## **Articolo 21**

### **Determinazione del canone**

Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui ai precedenti artt. 19 e 20 con riferimento alla durata, alla superficie ed alle ore di occupazione.

Le occupazioni permanenti scontano il pagamento di un canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse.

Il canone per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi è determinato ai sensi dell'art. 63 co.2 lett. f) del D.Lgs. 15.12.1997 n.446, sulla base del numero complessivi delle utenze al 31 dicembre dell'anno precedente, alla tariffa riferita alla classe del Comune.

Il canone è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale, dovutamente comunicata alle stesse aziende.

## **Articolo 22**

### **Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in cinque categorie, di cui all'ALLEGATO "A", in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione predetta potrà essere all'occorrenza aggiornata in occasione dell'adeguamento delle tariffe ed avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

## **Articolo 23**

### **Misurazione dell'area occupata ed applicazione del canone**

1. Il canone è determinato con riferimento alla misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati od in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è misurata separatamente rispetto all'area sottostante.



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

---

2. Ai fini della determinazione della superficie occupata, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata da parte dello stesso titolare.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.
5. La determinazione dello spazio di occupazione totalmente sottratto all'uso pubblico mediante delimitazione con transenne, palizzate o simili ovvero sottratto al predetto uso esclusivamente nelle parti occupate da tralicci, tavoli, palchi, sedie, tende, piante o simili avverrà conteggiando, nel primo caso, lo spazio delimitato dalle transenne o palizzate, nel secondo caso, solamente quello occupato dai beni mobili anzidetti.
6. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area d'esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei.
7. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie calcolata in base alla loro larghezza per la profondità convenzionale di un metro. Per passi carrabili s'intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
8. Qualora i soggetti interessati intendano apporre apposito cartello segnaletico, saranno assoggettati al canone anche i passi carrai cosiddetti "a raso", previa determinazione della relativa superficie calcolata in base alla loro larghezza per la profondità convenzionale di un metro. In questo caso competerà al concessionario munirsi dell'apposito cartello di divieto di sosta.
9. La tariffa dovuta per posteggi sarà commisurata all'effettiva superficie occupata dalle autovetture, con esclusione degli spazi di manovra e di passaggio fra le auto, convenzionalmente fissati nella misura del 50% della superficie concessa.

## **Articolo 24** **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o suo rappresentante. In caso di occupazione di fatto si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del presente Regolamento.



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

---

## **Capo II**

### **Esenzioni**

#### **Articolo 25**

##### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone di concessione:

a) le occupazioni direttamente realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;

b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione di beni e servizi ai sensi del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, purché senza scopo di lucro e di durata non superiore a 48 ore;

c) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;

d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;

e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che tali organizzazioni risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze per l'esercizio di attività aventi natura statutaria;

f) le occupazioni di coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante, solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuoterne il prezzo. Tale operazione in ogni caso non può prolungarsi per più di 60 minuti nello stesso punto, dopo di che il commerciante dovrà spostarsi ad almeno 500 mt. di distanza. In caso contrario l'occupazione abusiva sarà considerata come avvenuta su posteggio senza autorizzazione, ai sensi del D.Lgs 114 del 30.03.1998 e succ.ve modificazioni, e come tale contestata dai competenti organi di polizia, facendo salve le ulteriori sanzioni previste dal Codice della Strada;

g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose purché riguardino le festività o ricorrenze medesime;

h) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;

i) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;

j) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi;

k) le occupazioni di cui all'articolo 6, comma 9;

l) le occupazioni di aree cimiteriali;

m) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

- n) ~~le occupazioni in soprassuolo, permanenti e temporanee, effettuate con balconi, bow windows, verande e similari;~~
- o) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- p) le occupazioni con passi carrabili, la cui relativa tassa sia stata definitivamente assolta ai sensi dell'articolo 44, comma 11 del Decreto Legislativo n. 507/1993 e legislazione precedente;
- q) le occupazioni effettuate per interventi di recupero al patrimonio edilizio ai sensi della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997;
- r) le occupazioni effettuate da privati con opere volte all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- s) le occupazioni con i passi carrabili realizzate da soggetti portatori di handicap deambulatorio o da suoi familiari conviventi;
- t) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- u) le occupazioni in soprassuolo con tende e simili;
- v) le occupazioni in soprassuolo con pensiline e simili.

**TITOLO IV**  
**ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE - SANZIONI E CONTENZIOSO**

**Articolo 26**  
**Accertamento**

1. L'accertamento dell'entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione dell'occupazione.

Il Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico:

cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tal fine verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta ed all'occorrenza, fissa la relativa scadenza per il pagamento;

in caso di occupazione abusiva compie le attività di cui sopra al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso cui al successivo art. 32.

**Articolo 27**  
**Versamento per occupazioni permanenti**

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato ad anno solare ad eccezione del canone relativo all'anno di rilascio della concessione che verrà corrisposto in base al periodo di effettiva occupazione.

2. Il rinnovo del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato in rate trimestrali costanti, la prima delle quali entro il mese di gennaio di ciascun anno.

3. Gli ampliamenti nell'occupazione in corso d'anno, comportanti il rilascio di una nuova concessione, danno luogo al pagamento del canone relativo, previo conguaglio con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

---

## **Articolo 28**

### **Versamento per occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione, con le modalità previste dal successivo articolo 29.
2. Per le occupazioni temporanee, il canone può essere rateizzato con le seguenti modalità:
  - importi superiori ad Euro #250,00# è ammesso il pagamento in due rate, la prima al rilascio o al rinnovo della concessione, avvenuto ai sensi dell'art.11.3 e la seconda entro il 30 luglio dello stesso anno;
  - importi superiori ad Euro #500,00# è ammesso il pagamento in quattro rate, la prima al rilascio o al rinnovo della concessione avvenuto ai sensi dell'art.11.3 e le successive entro il 30 aprile, il 30 luglio ed il 30 ottobre dello stesso anno.

## **Articolo 29**

### **Norme comuni per il versamento**

1. Il versamento del canone va effettuato tramite il Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico, con arrotondamento all'Euro inferiore se la frazione non è superiore a #0,50#Euro o per eccesso se è superiore a #0,50#Euro.
2. Il canone relativo alle occupazioni permanenti deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Per tali occupazioni è ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31/01; 30/04; 31/07; 31/10), qualora l'ammontare del canone sia superiore a € #500,00#.
3. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia inferiore all'ammontare della cifra da stabilirsi annualmente in base all'articolo 24 del Regolamento di Contabilità.

## **Articolo 30**

### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva viene effettuata in applicazione delle disposizioni recate dal D.P.R. 29/09/1973, n° 602 e successive modificazioni ed integrazioni mediante ingiunzione fiscale di cui alla legge 24/11/1981, n° 689.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta Comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

## **Articolo 31**

### **Rimborsi**

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

~~della richiesta di rimborso, che l'interessato deve comunque presentare entro 3 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.~~

2. Circa i termini di prescrizione degli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del Codice Civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

## **Articolo 32**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sono punite, in osservanza alle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981, n. 689, con le seguenti sanzioni pecuniarie amministrative:

a) occupazione in assenza di concessione : sanzione amm.va da € 75,00 a € 500,00;

Conseguentemente alla sanzione amministrativa pecuniaria sarà irrogata, con separato provvedimento distintamente notificato, dal Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico, la sanzione relativa al canone evaso nella seguente misura:

- sanzione di importo pari al doppio del canone dovuto per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate.

L'occupazione abusiva accertata in assenza della concessione, oltre le sanzioni previste, darà luogo alla cessazione "ad horas" della stessa.

Il trasgressore dovrà immediatamente liberare l'area occupata a proprie cure e spese. La mancata ottemperanza comporterà la denuncia all'Autorità giudiziaria per violazione dell'art.650 C.P.

Inoltre, nell'arco dello stesso anno solare, la recidiva nell'occupazione abusiva, in quanto eseguita senza concessione o fuori dai periodi concessi, sarà causa ostativa al rilascio di qualsiasi titolo finalizzato all'occupazione di suolo pubblico sul medesimo sito oggetto dell'abuso, per un periodo non inferiore ad un anno (1 anno);

b) occupazione effettuata in difformità della concessione: sanzione amm.va da € 25,00 a € 150,00;

Conseguentemente alla sanzione amministrativa pecuniaria sarà irrogata, con separato provvedimento distintamente notificato, dal Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico, la sanzione relativa al canone totalmente o parzialmente evaso, nella seguente misura:

- sanzione di importo pari al doppio del canone dovuto per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate.

L'accertamento della difformità dalla concessione, per ampliamento dello spazio concesso o per l'occupazione effettuata fuori dall'orario di concessione oltre le sanzioni previste, darà luogo alla cessazione "ad horas" dell'attività condotta in difetto.

Il trasgressore dovrà immediatamente rientrare nei limiti della concessione a proprie cure e spese. La mancata ottemperanza comporterà la denuncia all'Autorità giudiziaria per violazione dell'art.650 C.P.

Nell'arco dello stesso anno solare, la recidiva nell'occupazione eseguita in difformità della concessione, per ampliamento dello spazio concesso o per l'occupazione effettuata fuori dall'orario di concessione, oltre le sanzioni previste, darà luogo alla sospensione "ad horas" della concessione o.s.a.p. da 1 a 10 giorni in rapporto alla gravità della stessa violazione.

Il trasgressore dovrà immediatamente liberare l'area a proprie cure e spese. La mancata ottemperanza comporterà la denuncia all'Autorità giudiziaria per violazione dell'art.650 C.P.



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

**e) omesso o tardivo pagamento totale o parziale del canone:**

sanzione di importo pari al 30% dell'ammontare del canone dovuto (il canone omesso va comunque versato indipendentemente dalla sanzione). La presente sanzione è irrogata dal Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico.

Sulle somme pagate a titolo di canone si applicano gli interessi al saggio del tasso legale vigente.

Il pagamento delle sanzioni previste non sana in alcun modo l'irregolarità dell'occupazione.

2. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni l'abuso nell'occupazione deve risultare da verbale di accertamento di violazione redatto da Agente di Polizia Municipale o da personale abilitato a svolgere servizio di Polizia Stradale, dal quale si rilevi lo spazio in metri quadrati abusivamente occupato e, se possibile, la data di decorrenza dell'occupazione. Qualora tale data non sia accertabile, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata la violazione, salvo che si tratti di occupazione correlata all'esercizio di un'attività di natura prettamente stagionale, o che si possa documentare l'effettiva decorrenza dell'occupazione medesima.

4. Alle violazioni delle norme del presente Regolamento, per le quali non siano previste diverse sanzioni amministrative, si applica, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, come introdotto dall'art. 16 della L. 16 gennaio 2003, n°3, la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 ad €500,00, con il pagamento in misura ridotta applicato ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n°689;

5. La sospensione della concessione per i motivi cui ai precedenti comma non dà diritto in alcun caso al rimborso, anche parziale del canone già versato o comunque ancora dovuto;

6. Sono fatte salve le cause di decadenza della concessione previste dal precedente articolo 14;

7. Le suddette sanzioni amministrative sono irrogate facendo salvo eventuali sanzioni in violazione alle norme previste dal Codice della Strada (D.Lgs 285/92 e succ.ve modificazioni).

### **Artico 32 BIS**

#### **Sanzioni per occupazione destinata alla commercializzazione di articoli artigianali tipici della Penisola Sorrentina**

***Qualora si accerti che il suolo o lo spazio concesso per la commercializzazione in via esclusiva di prodotti artigianali tipici della Penisola Sorrentina, oggetto come tali della riduzione di canone di cui al precedente art. 19, ultimo comma, venga nel corso della concessione destinata alla commercializzazione, anche solo in parte, di altri articoli non rientranti in tale tipologia, senza previa comunicazione all'Ente, si applicherà la sanzione amministrativa per l'occupazione effettuata in difformità della concessione prevista dal precedente art. 32, comma 2, lett. B.***



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

~~Il concessionario, inoltre, pur non decadendo dalla concessione, decadrà dal beneficio della riduzione e dovrà pertanto corrispondere la parte del canone non versata per effetto della riduzione stessa, dalla data di rilascio della concessione di occupazione e per tutta la sua durata.~~

**Articolo 33**

**Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice competente.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione, se e per quanto dovuto, restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

**TITOLO V**

**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Articolo 34**

**Disposizioni transitorie**

1. Il canone di concessione dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° gennaio 2002 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente come da articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto Legislativo n. 446 del 1997, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima.

2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate entro il 31 dicembre 2002, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, si intendono confermate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa. Tutte le concessioni rilasciate in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento devono intendersi automaticamente revocate o, ove possibile, proporzionalmente ridotte nei limiti e nelle prescrizioni introdotte.

Coloro che non intendessero effettuare il versamento del canone in oggetto dovranno dare disdetta della concessione entro il 31 marzo 2003.

3. Per il solo primo anno di istituzione del canone il termine ultimo entro cui effettuare il pagamento è differito al 15 maggio 2003, fatto salvo il pagamento rateale.

4. Sono fatte salve dalle modificazioni introdotte dal presente Regolamento, le concessioni temporanee o permanenti già rilasciate, sino alla loro naturale scadenza .

5. A seguito del nuovo sistema sanzionatorio, introdotto con le modifiche al regolamento (anno 2006), ai procedimenti amministrativi per occupazioni di suolo pubblico in assenza o difformità alla concessione, in corso alla data di approvazione delle citate modifiche, non si applica quanto previsto dall'art. 14 punto 3 lettera C.



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

---

**Articolo 35**

**Disposizioni finali**

*1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015. Fino al 31.12.2014 resta in vigore il Regolamento occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 73 del 27.11.2006.*

2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti.



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

---

## **REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

### **ALLEGATO " A "**

#### **CATEGORIA I**

PIAZZA TORQUATO TASSO; LARGO SEDIL DOMINOVA;  
VIA FUORO (PIAZZETTA DELIMITATA DAI CIVICI 2-4-6-8-10-12 1-3-5);  
VIA S. CESAREO;

#### **CATEGORIA II**

CORSO ITALIA (TRATTO ANGOLO B. CAPASSO - PIAZZA A. VENIERO ESCLUSA);  
PIAZZA ANGELINA LAURO - PIAZZA MARINAI D'ITALIA;  
PIAZZA S. ANTONINO;  
PIAZZA S. FRANCESCO;  
PIAZZETTA CAPO;  
VIALE ENRICO CARUSO;  
VIA B. DONNORSO – VIA DEGLI ARCHI; VIA DELL'ACCADEMIA;  
VIA FUORO;(CIVICI 14 E 7 A SEGUIRE);  
VIA L. DE MAIO (TRATTO PIAZZA TASSO - PIAZZA S. ANTONINO);  
VIA MARINA GRANDE (LIMITATAMENTE ALLA ZONA PROSPICIENTE LA MARINA);  
VIA PADRE REGINALDO GIULIANI;  
VIA S. M. DELLE GRAZIE - VIA S. M. DELLA PIETA';  
VIA S. FRANCESCO - VIA TASSO;  
VICO 1° E 2° FUORO;  
VILLA COMUNALE;

#### **CATEGORIA III**

CORSO ITALIA (TRATTO ANGOLO B. CAPASSO – CONFINE S. AGNELLO);  
CORSO ITALIA:(TRATTO PIAZZA A. VENIERO - INCROCIO VIA CAPO);  
LARGO PARSANO VECCHIO - PIAZZA A. VENIERO;  
PIAZZA DELLA VITTORIA - PIAZZA G.B. DE CURTIS;  
VIA A. CALIFANO - VIA CORREALE - VIA DE CURTIS;  
VIA DEGLI ARANCI;  
VIA FUORIMURA (TRATTO PARCHEGGIO STRAGAZZI - VIA S. LUCIA); VIA L. DE  
MAIO (TRATTO PIAZZA S. ANTONINO - PIAZZA MARINAI D'ITALIA);  
VIA MARZIALE (TRATTO CORSO ITALIA - VIA DEGLI ARANCI);  
VIA PARSANO;  
VIA ROTA (TRATTO VIA B.CAPASSO - CIVICO 43 DELLA STESSA VIA);  
VIALE NIZZA - - VIA S. ANTONINO - VIA S. NICOLA - VIA S. PAOLO;  
VIA SERSALE - - VIA VITTORIO VENETO;  
TRAVERSE CORSO ITALIA;



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

---

**CATEGORIA IV**

TRAVERSE VIA CAPO - VIA CAPO;  
VIA DEL MARE - VIA MARINA GRANDE;  
VIA ROTA (DAL CIVICO 45 AL CONFINE DI S. AGNELLO);  
VIA S. ANTONIO - VIA S. RENATO - VIA S. LUCIA;  
TUTTE LE ALTRE STRADE DEL PERIMETRO URBANO A VALLE DEL CORSO ITALIA  
NON COMPRESSE NELLE ALTRE CATEGORIE.

**CATEGORIA V**

VIABILITA' RURALE;  
TUTTE LE ALTRE STRADE COMUNALI A MONTE DELLA VIA DEGLI ARANCI NON  
COMPRESSE NELLE ALTRE CATEGORIE.



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

---

## **REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

### **PRESCRIZIONE TECNICHE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO**

#### **ALLEGATO “ B “**

Le concessioni di suolo pubblico vengono articolate in settori:

#### **SETTORE 1**

Suolo pubblico per esposizione di merce e prodotti alimentari e non alimentari (valido per tutte le categorie merceologiche all'infuori dei pubblici esercizi).

**SETTORE 2:** Suolo pubblico connesso alle attività di pubblico esercizio.

#### **SETTORE 1**

1) Per gli esercizi commerciali vengono fissati i seguenti criteri:

- Profondità massima concedibile: a partire dalla superficie perimetrale dell'esercizio per un'ampiezza massima variabile in relazione alla viabilità, alla specifica posizione dell'esercizio, agli altri limiti fissati dal presente Regolamento e dalle altre norme di Legge, comunque non oltre mt. lineari 2.00.
- Lunghezza massima concedibile: pari alla proiezione sulla strada del perimetro esterno dell'esercizio commerciale;
- Altezza massima mt. lineari 2.00.

#### **REGOLE DI APPLICAZIONE – SETTORE 1**

1) L'occupazione di suolo pubblico potrà avere ad oggetto anche tratti di marciapiede a condizione che residui una zona di marciapiede di almeno **170 cm.** per il pubblico passaggio.

2) Nel caso di zone sprovviste di marciapiede, ferme restando le limitazioni sopra indicate, il rilascio delle autorizzazioni o concessioni per l'occupazione di suolo pubblico resta subordinato al parere favorevole del Comando Polizia Municipale al fine di valutare se detta occupazione sia ostativa dei flussi di traffico sulla carreggiata, a condizione che residui una zona di almeno 170 cm. per il pubblico passaggio.

3) Ai fini del calcolo del canone, quando l'area in concessione ingloba uno o più ingressi all'esercizio, dal totale dell'area in concessione sarà detratta l'area pari alla profondità dell'occupazione per la lunghezza convenzionale di 100 cm, indipendentemente dal numero di ingressi.



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

---

4) Per gli esercizi commerciali, potrà essere concesso anche l'utilizzo di pannelli espositivi a parete, di tipo removibili, ricadenti comunque nella proiezione del perimetro dell'esercizio sulla strada, la cui profondità non potrà in alcun modo essere superiore a 0,20 ml. ed altezza non superiore a mt.2,00, previo parere favorevole del Comando Polizia Municipale. In tal caso alla richiesta di concessione dovrà essere allegato il nulla osta di eventuali proprietari, comproprietari o dell'amministratore nel caso di proprietà condominiali;

5) E' vietata l'occupazione con cavalletti pubblicitari, treppiedi, piante e fioriere se non specificatamente autorizzati in quanto compatibili con il sito di installazione e/o con le tradizioni e la cultura locale;

6) L'occupazione di suolo pubblico per il settore alimentare e pubblici esercizi potrà avere ad oggetto anche l'installazione di espositori di alimenti o prodotti propri in genere con le seguenti dimensioni:

- profondità cm. 120;
- lunghezza cm. 150;
- altezza cm. 200;

L'occupazione del suolo pubblico per i servizi alimentari e pubblici esercizi dovrà avvenire a mezzo di espositori sollevati di almeno 20 cm. dal suolo per motivi di igiene; per espositori si intendono scannetti di legno, scannetti di ferro e strutture con piede a terra.

L'occupazione con espositori alimentari per pubblici esercizi è limitata all'area del perimetro dell'esercizio, come stabilito nelle "regole d'applicazione" per il "settore 2" co.1 lett c).

E' vietata l'occupazione di suolo pubblico con banchi ed espositori per alimenti che non siano conformi alla normativa igienico sanitaria ed alle ulteriori prescrizioni dell'Autorità sanitaria.

7) Ferme restando le limitazioni per l'occupazione di suolo pubblico occupabile sopra fissate, gli espositori autorizzabili dovranno essere installati in parallelo al muro perimetrale.

8) In ogni caso le strutture espositive di qualunque tipo devono essere rimosse al di fuori dell'orario concesso.

## **SETTORE 2**

1) Per i pubblici esercizi vengono fissati i seguenti criteri:

- Superficie massima concedibile: secondo la disponibilità dell'area, in relazione alla viabilità ed agli altri limiti fissati dal presente Regolamento e dalle altre norme di Legge;
- Qualora l'occupazione richiesta si estenda oltre i limiti dello spazio limitrofo all'esercizio, interessando aree antistanti altri esercizi, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, ingressi ad aree condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto, a pena di nullità della richiesta, l'assenso scritto della proprietà e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione del condominio.



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

---

## REGOLE D'APPLICAZIONE – SETTORE 2

- a) è vietata l'installazione di arredi che non siano tavoli, sedie, ombrelloni e similari, salvo deroga di cui al punto c);
- b) lo spazio in concessione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dovrà essere opportunamente delimitato con vasi di pietra con impianto di fiori o con altri elementi compatibili con l'arredo urbano e ritenuti idonei ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto dei vigenti Regolamenti. Tali elementi dovranno ricadere nello spazio in concessione e la manutenzione sarà a carico del concessionario;  
Si fa salva la facoltà del responsabile del servizio di autorizzare altre installazioni finalizzate a migliorare l'utilizzo dell'occupazione, in relazione alla circolazione stradale, all'igiene ed alla sicurezza.  
Ciò in aggiunta a quanto già previsto dall'art. 12;
- c) nel caso in cui lo spazio delimitabile ingloba anche l'area di ingresso dell'esercizio il richiedente potrà installare vetrinette di esposizione alimentari nel rispetto delle norme stabilite per il settore 1 e tavoli, sedie, ombrelloni o similari, come sopra. Qualora, invece, lo spazio in concessione non sia adiacente l'esercizio potranno essere installati unicamente tavoli, sedie, ombrelloni e similari. In tal caso è esclusa la possibilità di installare espositori di alimenti.
- d) resta, altresì, precisato che anche i proprietari di zone private adiacenti a strade di pubblico passaggio dovranno uniformarsi ai criteri fissati anche per quanto attiene la delimitazione, superficie concedibile.
- e) L'occupazione di suolo pubblico con l'installazione di tavoli e sedie su tratti di marciapiede potrà essere autorizzata a condizione che residui una zona di marciapiede di almeno 170 cm. per il passaggio pedonale.
- g) nel caso di zone sprovviste di marciapiede, ferme restando le limitazioni sopra indicate, il rilascio delle autorizzazioni o concessioni per l'occupazione di suolo pubblico resta subordinato al parere favorevole del Comando di Polizia Municipale, al fine di valutare se detta occupazione sia ostativa dei flussi di traffico sulla carreggiata e a condizione che residui una zona di almeno 170 cm. per il pubblico passaggio. Qualora la concessione abbia ad oggetto tratti di carreggiata, la stessa dovrà essere delimitata a cura e spese dell'esercente con gli elementi di arredo indicati dall'Ente.
- g) i pubblici esercizi, nel caso di pagamento del canone a scopertura della fascia oraria feriale, alla scadenza sono tenuti a rimuovere tutti gli arredi installati, mentre nel caso di fasce orarie continuate (0-24), tale obbligo non sussiste per la sola superficie occupata con tavoli, sedie, ombrelloni e similari;
- h) resta confermato per i pubblici esercizi ubicati nella categoria I e II di cui all'allegato "A" il criterio di cui ai punti 5) – 6) e 7) che precede per il settore 1; per i pubblici esercizi ubicati nelle altre categorie, di cui all'allegato "A", le strutture espositive autorizzabili potranno essere due;
- i) le occupazioni annuali di suolo pubblico per i pubblici esercizi obbligano il concessionario a tenere lo spazio concesso sgombro da cose in caso di chiusura dell'attività, al fine di salvaguardare il decoro cittadino;
- l) le occupazioni non annuali obbligano il concessionario a rimuovere di ogni sua cosa lo spazio concesso alla scadenza della concessione temporanea;
-



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

*Ufficio Attività Produttive*

---

m) I suddetti criteri potranno essere derogati per particolari occasioni e/o manifestazioni con espressa autorizzazione dell'Ente e per il periodo strettamente necessario alle manifestazioni medesime su proposta delle associazioni di categoria o comunque patrocinate dalle stesse.

---